

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Il ricorrente, intestatario di un conto corrente presso l'intermediario odierno convenuto, dichiara che in data 13/03/2024 l'INAIL gli notificava un atto di pignoramento presso terzi e l'intermediario, in qualità di terzo pignorato, *"congelava le somme presenti"*.

Deduce che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17/04/2025, faceva obbligo al terzo di corrispondere la somma di € 2.682,91 *"con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del creditore esecutato"*.

Si duole della permanenza del blocco sul conto nonostante l'estinzione della procedura con effetto liberatorio.

Chiede, dunque, *"la liberazione del rapporto bancario con svincolo di tutte le somme esistenti sul conto corrente [...] ad eccezione [della somma sopra citata] assegnata dal Tribunale"*.

Chiede, inoltre, di *"comminarsi all'istituto le sanzioni di Legge per il suo indebito comportamento"*.

Costitutosi, l'intermediario premette di aver ricevuto atto di pignoramento presso terzi per complessivi € 491.835,38, in ottemperanza al quale disponeva il blocco delle somme presenti sul conto intestato al ricorrente.

Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto *"non rientra nella competenza dell'Arbitro la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, trattandosi di questioni che vanno necessariamente devolute alla cognizione del giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo"*.

Eccepisce, inoltre, che parte ricorrente ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo ex art 633 c.p.c., notificato il 15/07/2025, chiedendo al Tribunale di ordinare lo svincolo e il pagamento del saldo attivo del rapporto di conto corrente.

Nel merito, osserva che una volta ricevuta la notificazione di atti di pignoramento contenenti l'intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.

Rileva di non aver mai ricevuto la notifica dell'ordinanza di assegnazione delle somme, che pertanto non sono state riconosciute al creditore e che, in assenza della notifica da parte del creditore, il terzo pignorato non può effettuare operazioni dal conto vincolato, quali pagamenti e lo svincolo di somme, *“che contravverrebbero agli obblighi normativamente imposti, poiché l'ordinanza di assegnazione può essere oggetto di opposizione da parte del creditore stesso e/o di terzi”*.

Aggiunge al riguardo che il creditore procedente, in data 26/05/2025, notificava anche alla banca il ricorso in opposizione all'ordinanza di assegnazione chiedendo *“di dichiarare nulla e/o annullabile e/o revocare l'ordinanza di assegnazione qui impugnata, e la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza d'assegnazione impugnata, proprio al fine di evitare che nelle more del giudizio i terzi pignorati possano svincolare le somme pignorate. Il Tribunale ha dato seguito al suddetto ricorso fissando alla data del 22/10/2025 l'udienza per la comparizione delle parti”*.

Tanto precisato, ritiene che la vicenda sottesa all'odierno ricorso sia ancora oggetto di esame sia nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata, sia nel procedimento di ingiunzione instaurato dal medesimo ricorrente.

Chiede dunque di dichiarare il ricorso inammissibile, trattandosi di controversia sottratta alla competenza dell'Arbitro.

Nel merito, chiede il rigetto.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso il ricorrente chiede lo svincolo delle somme giacenti sul proprio conto corrente, sottoposto a pignoramento con atto notificato alla banca terza pignorata in data 13/03/2024.

Il ricorrente ritiene illegittimo il comportamento dell'intermediario che continua a mantenere il blocco del rapporto nonostante l'ordinanza di assegnazione della somma di € 2.682,91 *“con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del creditore esecutato”*.

Tanto ricostruito, la domanda tesa a comminare alla convenuta *“le sanzioni di Legge per il suo indebito comportamento”* richiede un'attività consulenziale ovvero di vigilanza da parte dell'Arbitro, risultando pertanto inammissibile (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 7531/2025).

L'intermediario eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso in quanto estraneo all'ambito di applicazione oggettivo di cui al par. 4, sez. I, delle disposizioni ABF, secondo cui non possono essere proposti ricorsi inerenti a *“controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria”* tra i quali rientrano *“i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione”*.

Sostiene che, trattandosi di questioni relative alle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi, la relativa controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo.

Secondo l'orientamento dei Collegi non rientra nella competenza dell'Arbitro la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto corrente, dovendo simili questioni essere sollevate nell'ambito del processo esecutivo, avvalendosi di rimedi tipici come l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi (così Collegio di Bari, decisione n. 1321/2021).

I Collegi hanno altresì declinato la propria competenza rispetto a domande volte a sindacare il contenuto della dichiarazione del terzo, rilevando come per tali questioni l'ordinamento preveda il rimedio tipico endoprocedimentale previsto dall'art. 549 c.p.c., destinato a svolgersi dinanzi al giudice

dell'esecuzione (*ex multis* Collegio di Roma, decisione n. 1114/2022; Collegio di Bari, decisione n. 1703/2022).

L'incompetenza per materia è stata affermata dai Collegi ABF anche quando oggetto del ricorso sia la presunta illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario nella fase del pignoramento, in quanto una siffatta doglianza ha come presupposto logico-giuridico la valutazione sottoposta alla cognizione del Tribunale competente (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 9994/2025, 7683/2024 e 8692/2024).

Per completezza, si precisa che l'intermediario ha altresì dedotto:

- di non aver ricevuto notifica da parte del creditore con richiesta di pagamento/svincolo, in assenza della quale non può compiere atti violativi degli obblighi propri del custode ex art. 546 c.p.c.;
- che l'ordinanza in questione è stata altresì oggetto di apposito ricorso in opposizione instaurato dal creditore procedente, il quale ha chiesto al Tribunale adito di *"dichiarare nulla e/o annullabile e/o revocare l'ordinanza di assegnazione qui impugnata, e la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza d'assegnazione impugnata, proprio al fine di evitare che nelle more del giudizio i terzi pignorati possano svincolare le somme pignorate"*;
- che il ricorrente ha instaurato un procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c., per chiedere al Tribunale di ordinare lo svincolo e il pagamento del saldo attivo del rapporto di conto corrente, al netto della somma di € 2.682,91 assegnata al creditore procedente con l'ordinanza del 22/04/2025, quest'ultima oggetto di impugnazione da parte dell'assegnatario.

Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, potrebbe venire in rilievo una possibile litispendenza posto che anche i procedimenti di ingiunzione rientrano tra le *"controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria"* in presenza delle quali non possono essere proposti ricorsi all'Arbitro.

Al riguardo, si precisa che tramite il ricorso ex art. 633 c.p.c. il ricorrente ha sollevato nei confronti della convenuta le medesime doglianze di cui all'odierno ricorso, invocando lo svincolo delle somme pervenute successivamente all'ordinanza di assegnazione, con ingiunzione di pagamento dell'importo di € 20.306,11 emessa in data 15/07/2025.

Con riferimento al momento in cui il giudizio deve ritenersi pendente (considerato che il ricorso all'Arbitro è stato presentato il 14/07/2025 e notificato all'intermediario il 15/07/2025) si osserva che opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra essi quelli legati alla litispendenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso (principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/09/2023, n. 27346).

Ad ogni buon conto si osserva che le disposizioni ABF (sez. VI, par. 2) prevedono che anche qualora la controversia sia sottoposta dal ricorrente all'autorità giudiziaria nel corso del procedimento il Collegio dichiari il ricorso inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE